

COMUNE DI GAMBARANA
 Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

delibera n. 24
 del 09/05/2013

Oggetto: Definizione rate per la riscossione della Tassa Rifiuti.

L'anno duemilatredici, addì NOVE del mese di MAGGIO, alle ore 12,00, nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano	Presenti	Assenti
1 Chiodi Edoardo – Sindaco	X	
2 Negri Edoardo Andrea – Vicesindaco	X	
3 Cresta Andrea – Assessore	X	
4 Rinaldi Luigi - Assessore	X	
Totali presenti/assenti	4	

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Lucio Gazzotti

Il Sig. Chiodi Edoardo in qualità di Sindaco, constata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.

<p>PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal: Segretario comunale Responsabile del servizio finanziario F.to dott. Lucio Gazzotti F.to rag. Ambra Colombara</p>	<p>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: IL SINDACO IL SEGRETARIO F.to Edoardo Chiodi F.to dott. Lucio Gazzotti</p>
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 15 MAG 2013 Il Funzionario incaricato F.to Dott. Gazzotti Lucio</p>	<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO Il Funzionario incaricato Dott. Lucio Gazzotti</p> 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con l'art. 14, comma 1, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., è stata disciplinata l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

TENUTO CONTO che il comma 12 del citato art. 14, che prevedeva l'emanazione di un Regolamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente con il quale sarebbero stati stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, è stato abrogato dall'art. 1, comma 387, lett. d), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità), e che, pertanto, ai sensi dei commi 22 e 23 dell'art. 14, spetta esclusivamente ai Comuni regolamentare il tributo nel rispetto di quanto già normato con il medesimo art. 14 del D.L. n. 201/2011, in combinato disposto con l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 30 giugno 2013;

TENUTO CONTO che il comma 35 dell'art. 14 stabilisce che il versamento del tributo, sempre in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, è effettuato esclusivamente al Comune in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facoltà del Comune stesso di variare sia il numero delle rate che le relative scadenze;

ATTESO che il medesimo comma 35 dell'art. 14 stabilisce che, per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a aprile, e che, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art. 14, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurando all'importo versato nell'anno precedente a titolo di TARSU e che per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU applicate dal comune nell'anno precedente;

TENUTO CONTO che la Camera dei Deputati, con la conversione del D.L. n. 1 del 14 gennaio 2013, ha inserito l'art. 1 bis, prevedendo l'ulteriore posticipazione per il versamento della prima rata della TARES a luglio, anziché ad aprile;

CONSIDERATO che tale nuovo rinvio potrebbe determinare uno sfasamento nei previsti flussi di cassa di entrate e uscite, atteso che le principali fonti di entrata per le amministrazioni comunali sono:

- L'IMU, la cui prima rata è prevista nel mese di giugno (salvo modifiche);
- La TARES, la cui prima rata sarebbe prevista per il mese di luglio;
- Il Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR), che da quest'anno è soppresso e sostituito con il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), i cui criteri di definizione, quantificazione e fissazione dei termini dei versamenti non sono ancora stati individuati dai Ministeri competenti;

CONSIDERATO che il comma 46 dell'art. 14 sopprime, con decorrenza 1° gennaio 2013, tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in ogni caso, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, e nelle more della formale approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento della istituenda TARES e delle relative tariffe, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 296/2006, dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e del D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che il comma 11 dell'art. 14, nell'indicare la composizione della tariffa del nuovo tributo TARES, stabilisce l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO che il comma 9 dell'art. 14, 3° periodo, stabilisce che "ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993;

RITENUTO, in attesa di precise disposizioni governative, al fine di non appesantire ulteriormente la situazione della cassa e di garantire il difficile equilibrio tra i flussi delle entrate e delle spese, di adottare tutte le misure possibili in materia di politiche fiscali locali, nel rispetto dell'autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 119 della Costituzione e della normativa di settore, definendo le rate di riscossione della Tassa Rifiuti per l'anno in corso nel modo seguente:

- 1° rata – entro il 15 luglio - 35% del valore corrisposto a titolo di TARSU nell'anno 2012;
- 2° rata – entro il 15 ottobre - 35% del valore corrisposto a titolo di TARSU dell'anno 2012;
- Saldo – entro il 15 dicembre - dopo la definizione delle nuove tariffe TARES, nel rispetto di quanto disposto dall'attuale normativa, fatto salvo il caso in cui il valore dell'acconto dovesse risultare superiore al dovuto, nel qual caso l'ente provvederà al rimborso;

RITENUTO che tale definizione di versamento del tributo possa favorire il contribuente che, diversamente, si troverebbe nelle pesanti condizioni di dover affrontare nei medesimi periodi il pagamento sia del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, sia quello dell'IMU;

TENUTO CONTO che; tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano in analogia le norme e i Regolamenti comunali attualmente in vigore;

VISTO il D.lgs n. 507/1993;

VISTO il D.lgs n. 446/1997;

VISTO il D.P.R. n. 158/1999;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;

VISTO il D.lgs n. 192/2012;

VISTA la Legge n. 228/2012 (legge di stabilità);

VISTO il D.L. n. 1/2013, convertito in Legge n. 11/2013;

VISTO il D.L. n. 35/2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento TARSU;

VISTI gli uniti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 – 1[^] comma – del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di definire, per le motivazioni evidenziate in premessa, le rate di riscossione della Tassa Rifiuti per l'anno in corso nel modo seguente:
 - 1° rata – entro il 15 luglio - 35% del valore corrisposto a titolo di TARSU nell'anno 2012;
 - 2° rata – entro il 15 ottobre - 35% del valore corrisposto a titolo di TARSU dell'anno 2012;
 - Saldo – entro il 15 dicembre - dopo la definizione delle nuove tariffe TARES, nel rispetto di quanto disposto dall'attuale normativa, fatto salvo il caso in cui il valore dell'acconto dovesse risultare superiore al dovuto, nel qual caso l'ente provvederà al rimborso;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi tutti gli adempimenti necessari alla riscossione dell'istituendo tributo, come sopra specificato;
3. di dare atto che, nelle more della predisposizione del nuovo modello di riscossione F24, il versamento dovrà essere effettuato direttamente al Comune tramite il servizio tesoreria e/o mediante bollettino postale;
4. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.